

Codice DB1424

D.D. 10 giugno 2014, n. 1660

D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011, recante "Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.r. 10 febbraio 2009 n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste" e s.m.i.. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Gozzano (NO) per la realizzazione di interventi selvicolturali nel territorio comunale sito in localita' "ex deposito carburanti dell'esercito di via Beltrami".

Visto il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57";

Vista la Legge regionale 10.02.2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), art. 14;

Visto il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto d'intervento";

Visto il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modifiche;

Vista l'istanza numero 20555/2014, prot. n° 23276/DB1424 del 29/04/2014, a firma di Carla Biscuola, sindaco di Gozzano (NO), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

Visto il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Guido Locatelli, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Novara e VCO al numero 40, così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2;

Considerato che, da un esame degli elaborati, l'intervento nel Comune di Gozzano (NO):

- foglio 6, particelle n. 294, 330, 339, 340, 406, 516, 517;
- foglio 7 particella n. 13, 25 - 39, 322 - 334, 339;

per una superficie complessiva di ha 11,93 consiste in un diradamento, conversione all'alto fusto e ceduzione di robinieto su terreni di proprietà comunale;

Considerato che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o in boschi da seme;

Considerato che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dal Regolamento Forestale (artt. 22 - 55 -56);

Considerato che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

Visto il verbale di istruttoria redatto in data 23/05/2014 dal funzionario incaricato dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, dott.ssa Destefanis Marilena;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;
Visto l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011, il richiedente Comune di Gozzano (NO), Via Dante, 85 – 28024 Gozzano (NO), rappresentato dal Sindaco Carla Biscuola, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 20555 ricevuta il 29/04/2014 e nel progetto allegato, ricadenti sui terreni censiti al N.C.T. Comune di Gozzano (NO), foglio 6, particelle n. 294, 330, 339, 340, 406, 516, 517, foglio 7 particella n. 13, 25 - 39, 322 – 334, 339 per una superficie pari a ha 11,93.

L'intervento dovrà rispettare le norme previste dal Regolamento e in particolare:

- l'art. 56 (Gestione dei castagneti);
- l'art. 55 (Robinieti);
- l'art. 22 (Tagli intercalari);

Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere comunicati i dati dell'impresa individuata per l'esecuzione dell'intervento; tale impresa secondo quanto previsto dall'art. 3 del DPGR 8 febbraio 2010 n. 2/R dovrà essere iscritta all'Albo delle Imprese forestali del Piemonte.

Entro sessanta giorni dal termine degli interventi dovrà essere trasmessa la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6, comma 5, del Regolamento forestale.

Si rammenta che nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico ogni attività che comporti un ampliamento della sezione o la rettifica del tracciato delle piste forestali esistenti (l.r. 45/89 art. 11 comma 1 lett. a), è soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. 45/89, del D.Lgs 42/2004 e della L.R. 4/2009.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 91 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini